



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA**

«Roberto Virtuoso»

SEDE: SALERNO - 84126 - VIA S. CALENDIA, 6 - TEL. 089/25.47.85 FAX 089/25.48.53

COD. MECC. SARH010009 – COD. FIS. 80023120654 - P.IVA: 05779610657 - COD. UNIVOCO UFFICIO **UFG450** - C.C. POSTALE: **17406844**

SITO: WWW.IPSEOAROBERTOVIRTUOSO.EDU.IT - E-MAIL: SARH010009@ISTRUZIONE.IT - PEC: SARH010009@PEC.ISTRUZIONE.IT

SUCCURSALE: SALERNO - 84121 VIA S. PERTINI (SCUOLE G. BARRA) TEL. 089/23.13.57

SUCCURSALE: SALERNO - 84126 VIA URBANO II (I.P.S.S. MOSCATI) TEL. 089/25.13.84

SEZIONE CARCERARIA: VIA DEL TONNAZZO - 84131 FUORNI - CODICE MECC. SARH01004D



IPSEOA Roberto Virtuoso Salerno
Prot. 0001388 del 26/02/2020
03-03 (Uscita)

SALERNO, 26/02/2020

Al Personale Docente
Al personale ATA
Al Sito Internet
Agli Atti

OGGETTO: Disposizioni emergenziali relative all'epidemia di "Coronavirus" –
Ordinanza Regionale n. 1 del 24 febbraio 2020.

Si ritiene opportuno partecipare dettagliatamente a tutti i docenti e al personale ATA le disposizioni contenute nel provvedimento autoritativo di cui in oggetto, in vista della ripresa, domani, delle attività didattiche.

Tale provvedimento è stato emesso dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, che gli attribuisce il potere di emettere ordinanze in materie di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale, particolarmente in casi straordinari di necessità e urgenza.

Ebbene, tale provvedimento, al punto 4 della parte dispositiva, **ordina** a tutte le persone entrate in Campania negli ultimi 14 giorni **provenendo dalle zone italiane soggette a provvedimenti restrittivi, dalle zone della Cina o da altre zone del mondo interessate dell'epidemia, di comunicarlo** al dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente.

Il provvedimento regionale appare perfettamente in linea con quanto stabilito dall'art. 2 del DPCM del 23 febbraio 2020, che prescrive che *"In attuazione dell'art 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità"*

sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

In tal senso, va rilevato che – nell’ordinanza regionale - è fatto obbligo ai sindaci di segnalare “anche nominativamente” i soggetti che entrano in regione provenendo dalle stesse aree, mentre viene previsto che “*l’autorità sanitaria territorialmente competente che abbia acquisito la comunicazione di cui ai punti 4 e 5 debba provvedere all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o ad altre misure alternative di efficacia equivalente”.*

In definitiva, tutti i destinatari in indirizzo che si trovino nelle condizioni previste dall’Ordinanza n. 1, dovranno prestare scrupolosa osservanza alle disposizioni contenute in tale provvedimento, a tutela della salute propria e altrui, considerato che, contravvenire alle stesse, oltre a comportare sanzioni a carico dei trasgressori, rappresenterebbe comunque un atto di grave irresponsabilità sociale.

A sommo avviso dello scrivente, **un comportamento analogo sarebbe auspicabile anche da parte di chi avesse solo il dubbio di trovarsi in condizioni a rischio**, per essere transitato senza sostare in zone c.d. “rosse” o per avere soggiornato in zone “gialle”.

Si precisa, infine, che le assenze dall’attività lavorativa in dipendenza dell’applicazione dell’Ordinanza n 1, **potranno essere normalmente giustificate dal medico di famiglia che rappresenta il terminale operativo più prossimo a ciascun cittadino del servizio di Assistenza Sanitaria Nazionale.**

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco Casaburi